

**COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA**

Provincia di Cremona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica****OGGETTO: MODIFICAZIONE ARTICOLO 38 REGOLAMENTO ORGANI  
COLLEGIALI**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

<b>P</b>	<b>Agostino Guerini Rocco</b>	<b>Sindaco</b>
<b>P</b>	<b>Mauro Baratta</b>	<b>Vice Sindaco</b>
<b>A</b>	<b>Eugenio Dede'</b>	<b>Consigliere</b>
<b>P</b>	<b>Raffaele Carrara</b>	<b>Consigliere</b>
<b>P</b>	<b>Andrea Lupo Pasini</b>	<b>Consigliere</b>
<b>P</b>	<b>Roberto Thevenet</b>	<b>Consigliere</b>
<b>P</b>	<b>Naomi Helene Lacchini</b>	<b>Consigliere</b>
<b>A</b>	<b>Gian Pietro Denti</b>	<b>Consigliere</b>
<b>A</b>	<b>Filippo Grazioli</b>	<b>Consigliere</b>
<b>P</b>	<b>Antonio Barra</b>	<b>Consigliere</b>
<b>P</b>	<b>Giuseppe Savoia</b>	<b>Consigliere</b>

**PRESENTI n. 8****ASSENTI n. 3.**

Assiste il Segretario Comunale Massimiliano Dott. Alesio.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N .18 DEL 29-04-2021

**OGGETTO: MODIFICAZIONE ARTICOLO 38 REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Campagnola Cremasca, li 22-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Massimiliano Alesio

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 55 del 9 novembre 1994, veniva approvato il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;
- con successive deliberazioni consiliari nn. 41 del 26 ottobre 2006, 62 del 13 dicembre 2006, 23 del 30 maggio 2012 e 24 del 30 settembre 2020 il predetto regolamento è stato modificato.

DATO ATTO che l'articolo 38, comma 2°, dell'indicato Regolamento dispone quanto segue: *“Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore”*.

RILEVATO che la riportata disposizione regolamentare risulta non legittima, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, occorre osservare che non risulta rinvenibile, in alcuna fonte normativa, il divieto previsto dalla riportata disposizione regolamentare, la quale impedisce al soggetto nominato “assessore” (componente della Giunta Comunale) in due consiliature consecutive, di essere ulteriormente nominato ancora come “assessore”. Siffatto divieto non solo non è rinvenibile negli artt. 36-54, dedicati alla disciplina degli Organi comunali, ma anche nell'intero Testo Unico degli Enti Locali (approvato con il D.Lgs n. 267/2000). In mancanza di un'espressa disposizione normativa, di rango legislativo, che consacrò un siffatto divieto, non è consentito al regolamento comunale di introdurre una siffatta fattispecie normativa, si ribadisce non avente cittadinanza nell'ordinamento giuridico settoriale. Infatti, in osservanza ai principi generali in materia di fonti del diritto e, precipuamente in aderenza al principio di gerarchia, un regolamento non può introdurre disposizioni contrastanti con l'assetto normativo di rango primario (fonte normativa superiore). Al riguardo, occorre osservare che il diritto di elettorato, inteso sia in senso attivo che passivo (la nostra fattispecie), rappresenta uno dei diritti fondamentali dell'individuo ed, in quanto tale, qualsiasi sua restrizione è tenuta a rispettare dei rigidi canoni, affinché essa si possa ritenere legittima e “ragionevole”. Come anche più volte indicato dalla Corte Costituzionale (in tal senso, anche: sentenza n. 283/2010), il rapporto tra diritto di elettorato passivo e cause di ineleggibilità ed incompatibilità è un rapporto tra regola ed eccezione. Tale elaborazione giuridica rinviene il proprio fondamento nell'articolo 51 della Costituzione, laddove si prevede il diritto di tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. L'obiettivo, dunque, del Costituente è stato quello di realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica della Repubblica, concretizzando il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione. Conseguentemente, le limitazioni al diritto di elettorato passivo sono legittime solo nei seguenti casi: - quando siano espressamente previste dalla legge (fonte del diritto di rango primario); - quando siano indispensabili alla tutela di altro diritto costituzionalmente garantito. Nella nostra concreta fattispecie, non si rinviene alcuna delle due ipotesi. Ed, infatti, la normativa primaria (Testo Unico Enti Locali innanzitutto) non prevede alcun divieto similare od anche lontanamente assimilabile a quello previsto dall'articolo 38, comma 2°, del Regolamento. Inoltre, il divieto previsto non tutela alcun diritto di rango costituzionale, anzi comprime, senza alcun fondamento giustificativo, il diritto costituzionale dei cittadini di accedere alle cariche elettive, come previsto dall'art. 51 Cost.. Quindi, siamo in presenza di una disposizione regolamentare non solo palesemente illegittima, in quanto anticostituzionale, ma anche

assolutamente priva di qualsivoglia giustificazione, in quanto, come evidenziato, le limitazioni all'elettorato, passivo e attivo, possono essere introdotte solo (ed entro certi limiti) dal Legislatore. Inoltre, occorre osservare che la censurata disposizione regolamentare sembra porre in essere un'estensione ingiustificata della disposizione normativa, di cui all'articolo 51, comma 2°, TUEL, laddove prevede che *“chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche”*. Siffatta disposizione si riferisce, come è palesemente ovvio, ai “mandati” del Sindaco e non contempla, in alcun modo, altre ipotesi di limitazioni riferibili ad altri organi o fattispecie. Dunque, non è possibile trarre da tale disposizione normativa alcuna legittimazione, di alcun genere, ad estendere il perimetro interpretativo ed applicativo della disposizione medesima, in base al granitico indirizzo della giurisprudenza. A tal riguardo, occorre osservare che la sentenza di Cassazione (sez. I<sup>a</sup> civile) n.7.949/2013 ribadisce nuovamente come l'ineleggibilità originaria prevista nel T.U.E.L. sia soggetta a strettissima interpretazione data la natura del bene giuridico considerato, ossia il diritto fondamentale all'elettorato passivo. Conclusivamente, l'articolo 38, comma 2° del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali costituisce una disposizione normativa (di rango secondario) illegittima in quanto:

- è privo di “copertura” normativa superiore, in quanto non trae fondamento da alcuna fonte normativa superiore;
- conseguentemente, viola il principio di gerarchia delle fonti del diritto;
- viola l'articolo 51, comma 2°, della Costituzione;
- non può trovare alcuna giustificazione in base ad un'eventualmente ardita interpretazione, in quanto le norme in materia di elettorato passivo ed attivo sono di “strettissima interpretazione”.

RITENUTO di abrogare la disposizione regolamentare in esame.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il Testo Unico delle Autonomie Locali (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000).

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai competenti Responsabili di Servizio.

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. /, astenuti n. /, resi nei modi di legge da n. 8 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

## **DELIBERA**

1. Di abrogare, per le ragioni illustrate in premessa, l'articolo 38, comma 2°, del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali
2. Di dare atto che, stante l'efficacia non retroattiva (ex nunc) dell'abrogazione<sup>1</sup>, la presente deliberazione avrà efficacia: - di *“esequibilità”* a far data dall'approvazione, in presenza della clausola di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4°, TUEL); di *“esecutività”*, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3°, TUEL.

Stante l'urgenza di procedere, ad unanimità di voti:

## **DELIBERA**

<sup>1</sup> Anche in base ai principi generali, desumibili dall'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi).

3. Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco  
Agostino Guerini Rocco

IL Segretario Comunale  
Dott. Massimiliano Alesio

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

**(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi  
\_\_\_\_\_15-05-2021\_\_\_\_\_giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125  
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Campagnola Cremasca, 15-05-2021

IL Segretario Comunale  
Dott. Massimiliano Alesio

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

**(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo  
Pretorio informatico del Comune dal \_\_\_\_\_15-05-2021\_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_30-05-2021\_\_\_\_\_

Campagnola Cremasca, \_\_\_\_\_15-05-2021\_\_\_\_\_

IL Segretario Comunale  
Dott. Massimiliano Alesio

---

**CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ**

**(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Il \_\_\_\_\_29-04-2021\_\_\_\_\_ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente  
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, \_\_\_\_\_

IL Segretario Comunale  
Dott. Massimiliano Alesio